

Delibera della Giunta Regionale n. 778 del 20/11/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

DGRC N. 257 DEL 12/03/2010 AVENTE AD OGGETTO: "SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI. PROGETTO: VALUTAZIONE DELLA TERAPIA CON IONORISONANZA E RIMEDIO ISOTERAPICO DI IONORISONANZA NELLA PSORIASI CRONICA VOLGARE. DETERMINAZIONI". PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT. 7 E SS. L. 241/90 E S.M.I. E CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE EX DGRC 533 DEL 02/07/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. con delibera n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali "nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto", ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
- b. con l'indicato provvedimento si è stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della Giunta Regionale "sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione";
- c. in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottate, tra le altre, deliberazioni di Giunta Regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione anche alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono "di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);
- d. con delibera n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale nel periodo antecedente le elezioni, è stata annullata la delibera n. 125 del 15 febbraio 2010:
- e. che con delibera n. 533 del 02/07/2010 avente ad oggetto: "Sospensione degli effetti dei provvedimenti emessi nel periodo dei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010", la Giunta Regionale ha disposto di:
 - 1. attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;
 - 2. sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;
 - 3. incaricare il coordinatore dell'A.G.C.1 di trasmettere immediatamente il presente provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
 - 4. dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
- **f.** che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 533 del 2 luglio è compresa la Deliberazione n. 257 del 12/03/2010 avente ad oggetto: "Seconda Università degli Studi di Napoli. Progetto : Valutazione della terapia con ionorisonanza e rimedio isoterapico di ionorisonanza nella psoriasi cronica volgare. Determinazioni".

CONSIDERATO che:

- a.in attuazione del disposto della delibera di GR n 533 del 2.7.2010 il Settore Assistenza Sanitaria dell'AGC 20, con nota n 635103 del 26.07.2010 ha dato formale avvio al procedimento suddetto;
- b. il competente Settore dell'A.G.C. 20 ha proceduto all'esame istruttorio effettuando, così come prevede la citata D.G.R. n. 533/2010, le opportune verifiche amministrativo contabili in ordine alla compatibilità ed alla coerenza degli adottandi provvedimenti di autotutela con il piano di rientro di cui all'art.14 co. 22 d.l. 31 maggio 2010 n.78 e con la programmazione dei fondi FERS 2007-2013;
- c.in merito alla compatibilità con il piano di rientro di cui all'art. 14, comma 22, del D.L. n.78/2010, il comma 4 dell'art.77-ter del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni

nella legge 6/8/2008 n. 133, esclude, dal complesso delle spese finali, tra l'altro, quelle per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore. Il capitolo 7010 della U.P.B. 4.15.38, dal quale prelevare le risorse necessarie è un capitolo di spesa sanitaria e, pertanto, non soggetto ai vincoli del patto di stabilità; difatti, la Giunta Regionale, nel rideterminare il tetto programmatico di spesa soggetto a patto di stabilità interno, con deliberazione n. 501 del 11/06/2010 ha escluso i capitoli assegnati all' Area 20;

d. il finanziamento non rientra nella programmazione dei fondi FERS 2007 - 2013;

RILEVATO che dal suddetto esame istruttorio è emerso quanto segue:

- a. con deliberazione n 257 del 12.03.2010 la Giunta regionale ha approvato il progetto presentato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli denominato "Valutazione della terapia con ionorisonanza e rimedio isoterapico di ionorisonanza nella psoriasi cronica volgare", basato sugli esiti di uno studio che ha evidenziato un elevato livello di Osteopontina (OPN) in pazienti affetti da dermatite psoriasica e con l'obiettivo di verificare se la terapia combinata di ionorisonanza e rimedio isoterapico di risonanza possa essere in grado di modulare i livelli di espressione di OPN e, per l'effetto, di migliorare le condizioni generali del paziente psoriasico;
- b. con nota prot n 236222 del 16.3.2010 l'AGC 20 ha dato comunicazione alla SUN dell'avvenuta approvazione del progetto e richiesto gli estremi bancari per procedere al pagamento dell'anticipo ad avvenuto avvio delle attività;
- c. con decreto n. 67 del 18.03.2010, il Dirigente del competente Settore ha disposto l'impegno della somma di € 300.000,00 sul cap 7092 UPB 4.15.38, rinviando a successivi provvedimenti la liquidazione ed il pagamento;
- d. con nota in data 29 marzo 2010, di prot. n. 628, il Dipartimento di Medicina Sperimentale della SUN ha comunicato l'inizio delle attività ed ha richiesto l'accredito dell'anticipazione;
- e. con nota prot n 1568 del 27.7.2010, all'esito dell'avvio del procedimento di autotutela, il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale della SUN ha ribadito che le attività riferite al progetto approvato erano state intraprese e che erano state già sostenute spese per l'acquisto di reagenti, utilizzando le disponibilità di fondi destinati ad altri progetti di ricerca;
- f. con successiva nota di prot.n. 1806 del 28.9.2010, la SUN ha fornito ulteriori elementi sulle attività progettuali svolte, rappresentando di aver già reclutato il primo gruppo di pazienti da sottoporre a terapia combinata ed a prelievi ematici, di aver programmato i richiami durante e dopo la terapia per la valutazione degli effetti e di aver avviato la procedura di gara per l'acquisto della strumentazione scientifica. La stessa SUN, nel rimarcare la necessità di portare a conclusione un progetto di notevole interesse scientifico per le applicazioni biomediche e le possibili strategie terapeutiche alternative, ha posto in evidenza che la mancata erogazione delle risorse previste nel piano finanziario vanificherebbe il lavoro già svolto, causando un notevole spreco nel caso non potessero essere continuate le attività progettuali e conseguiti risultati definitivi;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, che:

- a. per le attività progettuali già realizzate sussiste l'obbligo per la Regione di rimborsare le spese sostenute dall'Università in conseguenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- b. per le attività ancora da realizzare, allo stato sospese per effetto della DGR n. 533/2010, una eventuale revoca parziale dell'atto deliberativo determinerebbe uno spreco di risorse, in quanto verrebbe sopportata la spesa riferita al lavoro svolto senza aver conseguito vantaggi, valutabili solo con i risultati definitivi della ricerca avviata;

 c. sussiste l'interesse pubblico concreto e attuale al completamento del progetto di ricerca, che risulta coerente con le esigenze di riduzione dei ricoveri impropri e di prevenzione delle complicanze evitabili ed in linea con gli attuali modelli economici di gestione delle risorse destinate alla sanità;

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono per integralmente riportati, di:

- 1. di prendere atto che, a conclusione dell'iter del procedimento istruttorio ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n 533 del 2.7.2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di autotutela nei confronti della DGR n 257 del 13.03.2010;
- 2. che, per l'effetto, cessa la sospensione dell'efficacia della DGRC n. 257/2010 assunta in via cautelativa con DGRC n 533/2010;
- 3. di incaricare il Dirigente del Settore assistenza Sanitaria dell'adozione degli atti consequenziali;
- 4. di trasmettere il presente atto all'Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria;
- 5. di inviare copia della presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, per la pubblicazione sul BURC.